



Dip. Mercato del lavoro  
ML./M.E.A. /lg  
Prot. N.164 /2009

Roma, 5 febbraio 2009

Alle Segreterie Regionali  
FILLEA CGIL  
Alle Segreterie Territoriali  
FILLEA CGIL

LORO SEDE

Oggetto: **Applicazione dell' art 19 del disegno di legge 1317 dell' ex decreto legge 185 Anticrisi.**

Cari compagni e compagne

Come sapete la posizione della Confederazione sulle norme cosiddette anticrisi è molto critica , nello specifico degli ammortizzatori sociali la legge è palesemente incostituzionale. Inoltre vi è noto che stiamo lavorando per arrivare ad un Avviso comune per l'edilizia da sottoporre al Governo che contenga le proposte di modifica specifiche del settore edile, anche se l'esiguità di risorse pubbliche depone negativamente sull'esito positivo delle nostre richieste. Infine per il settore edile è aperta una complicata fase di recepimento territoriale delle norme del CCNL relative alla CIGO per gli apprendisti e già si sono registrate modifiche agli accordi territoriali preesistenti che prendono in considerazione la nuova legge.

Pertanto in attesa di ulteriori sviluppi normativi o interconfederali vi diamo alcune indicazioni generali .

### **Tipologia dei rapporti di lavoro interessati dalla legge presenti nei nostri settori**

1. operai ed impiegati assunti a tempo indeterminato e determinato in aziende che non usufruiscono della Cigo.  
Nell'edilizia e nei lapidei non si applica perchè già è prevista la CIGO (L. 427/75). Sono esclusi i part time verticali.
2. apprendisti di tutti i settori
3. collaboratori parasubordinati (CO. CO. PRO.) di tutti i settori
4. somministrati di tutti i settori

## Benefici della normativa

- operai ed impiegati previsti al punto 1 possono percepire l'indennità di disoccupazione per 90 giorni nell'anno anche se sono sospesi anziché licenziati, è ovvio che necessita la volontà dell'impresa di sospendere invece di licenziare. E' necessario il requisito soggettivo minimo di 2 anni di anzianità contributiva e un anno di versamenti nel biennio . Inoltre è necessario il versamento al lavoratore, da parte di un ente bilaterale, del 20% dell'indennità di disoccupazione, condizione che rende incostituzionale la norma. Finiti i 90 giorni è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga , se contrattata a livello istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepita dal ministero entro il 15 giugno 2009. Inoltre è possibile chiedere direttamente , al di la della norma precedente, anche per questi soggetti la cassa integrazione in deroga .
- apprendisti possono percepire un totale di 90 giorni di disoccupazione durante il periodo di apprendistato , in caso di sospensione o di licenziamento per crisi aziendale o occupazionale. Le condizioni soggettive sono : assunti prima del 30 novembre 2008, tre mesi di lavoro. Inoltre è necessario il versamento al lavoratore, da parte di un ente bilaterale, del 20% dell'indennità di disoccupazione. Finiti i 90 giorni è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga se si è sospesi e se contrattata a livello istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepita dal ministero entro il 15 giugno 2009. Inoltre è possibile chiedere direttamente , al di la della norma precedente, anche per questi soggetti la cassa integrazione in deroga .
- Collaboratori parasubordinati, nei casi di fine lavoro (termine del progetto) possono percepire una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente se iscritti solamente alla gestione separata dell'Inps e con le seguenti condizioni congiunte:
  - lavoro per un solo committente
  - risultino accreditati nella gestione separata Inps minimo tre mensilità nell'anno precedente
  - risultino non accreditati nella gestione separata Inps minimo due mensilità nell'anno precedente
  - aver percepito nell'anno precedente minimo 5000 € di reddito
  - aver percepito nell'anno precedente meno del minimale di reddito contributivo ,cioè il reddito annuo diviso 312 deve essere inferiore a 42,14 € per il 2008
  - nell'anno di fine lavoro devono risultare versati almeno tre mensilità.
- I somministrati dovrebbero seguire i criteri dei lavoratori del punto 1 ma non è chiaro con quale procedura essendo assunti dall'agenzia e non dall'impresa. Probabilmente le richieste di ammortizzatori saranno fatte dall'agenzia nazionale con documentazione che attesta lo stato di crisi dell'impresa.

## **L'incostituzionalità**

Subordinare l'erogazione di questi ammortizzatori all'integrazione del 20% di un ente bilaterale è anticostituzionale, tant'è che in prima battuta il Governo ha modificato il decreto ponendo questo obbligo dopo l'emanazione del decreto attuativo dandosi teoricamente 60 giorni di tempo. Non è chiaro come il Governo voglia aggiustare questo punto , la pezza potrebbe essere peggiore del buco ma probabilmente il decreto ministeriale non vedrà la luce nel 2009. Quindi , se non cambierà la norma e dopo il decreto attuativo la Cgil impugnerà il provvedimento presso la Corte costituzionale in base all'art. 39.

## **Azioni immediate**

Proprio la norma transitoria, che eroga i benefici anche senza l'integrazione dell'ente bilaterale, ci permette di organizzare le richieste di questi ammortizzatori da subito, anzi teoricamente per eventi successivi al 30 novembre 2008. **Pertanto i territori si devono organizzare per intercettare i lavoratori che ne hanno diritto e presentare le richieste al Centro per l'impiego e all'INPS in collaborazione con l'INCA, è necessario inoltre mettere in campo anche una campagna informativa .**

**In secondo luogo è necessario muoversi immediatamente a livello regionale per arrivare ad accordi sulla cassa integrazione in deroga, in maniera particolare per le micro imprese .**

## **Specificità dell'edilizia**

Siamo in presenza di fondi costituiti o costituendi relativi alla Cigo per eventi atmosferici per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati . Inoltre ci sono fondi già costituiti nelle casse artigiane che ,sulla base del CCNL del2004, prevedono anche la CIGO per gli apprendisti anche in caso di sospensione dovuta a crisi occupazionale.

E' importante ribadire che dal 1° gennaio 2009 , in caso di sospensioni dal lavoro per eventi atmosferici le imprese devono pagare la Cigo anche agli apprendisti.

Oggi, teoricamente dal 30 novembre 2008, gli apprendisti possono chiedere l'indennità di disoccupazione in caso di sospensione o licenziamento per crisi occupazionale , anche senza l'integrazione dell'ente bilaterale. Inoltre possono percepire alla fine dei 90 giorni di sospensione la cassa integrazione in deroga.

Quindi, di fronte alle pressioni che oggettivamente arriveranno dai nostri colleghi e dalle organizzazioni artigiane, dobbiamo tendere a salvaguardare il diritto contrattuale alla Cigo per eventi atmosferici perché è a tutti noto il problema

delle differenti aliquote ( 0,30 e 1%) e il loro basso grado di copertura. Solo nel momento che questo problema è risolto si possono prevedere integrazioni per la sospensione o il licenziamento dell'apprendista che comunque ha già oggi il diritto all'ammortizzatore. Ovviamente, se ci sono le risorse giudichiamo positivamente l'integrazione.

Infine sarà nostra cura informarvi con più precisione sull'evoluzione del quadro normativo, rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e **vi preghiamo di farci pervenire le ipotesi che state discutendo prima di firmare accordi.**

Dip. Sind. Edili  
R. Baldo

p.la Segreteria Nazionale  
E. Moulay

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed Estrattive  
Via G.B. Morgagni, 27 –00161 Roma – Tel. 06 44114.618-627-628-637 –FAX 06.44235849  
E MAIL: [filleanazionale@filleacgil.it](mailto:filleanazionale@filleacgil.it) SITE: [www.filleacgil.it](http://www.filleacgil.it)